



*Ministero della Cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

*Alla* **Regione Toscana**

**Direzione Ambiente ed Energia**  
Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Valutazione Ambientale Strategica  
Piazza dell'Unità 1 – 50123 Firenze  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

*e.p.c. Al* **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico**  
**della Direzione Generale**  
**Archeologia Belle Arti e Paesaggio**  
[dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it)

*e.p.c. Al* **Servizio V – Tutela del paesaggio**  
**della Direzione Generale Archeologia**  
**Belle Arti e Paesaggio**  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

*e.p.c. Alla* **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio**  
**per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**  
[sabap-ra@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ra@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* **Comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR). Loc. Passo di Frassineto, S.P. Nuova Sestinese.**

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di Parco eolico denominato “Passo di Frassineto” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR).

Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori

Proponente: FERA Srl.

**Parere di competenza - III riunione di conferenza di servizi**

Con riferimento alla richiesta trasmessa da Codesta Regione Toscana Settore VIA-VAS per la procedura in oggetto, avviata in data 04/04/2023, trasmessa a mezzo PEC in data 05/12/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 31915 del 12/12/2024 e relativa alla convocazione della III riunione di conferenza di servizi per il giorno 13 gennaio 2025 ore 10:00;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526  
PEC: [sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [sabap-si@cultura.gov.it](mailto:sabap-si@cultura.gov.it)

VISTA la richiesta di parere trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 04/04/2023, acquisita al ns. prot. con il n. 9908 del 06/04/2023;

VISTA la richiesta di parere trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 07/02/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 3848 del 09/02/2024 e relativa alla convocazione della I riunione di conferenza di servizi per il giorno 19 marzo 2024 ore 10:00;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 12498 del 04/05/2023 di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 7298 del 14/03/2024 discusso in sede di I conferenza di servizi e di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il verbale della I conferenza di servizi trasmesso da Codesta Regione Toscana con nota del 28/03/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 8770 del 29/03/2024;

VISTA la richiesta trasmessa da Codesta Regione a mezzo PEC in data 28/06/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 17170 del 02/07/2024 e relativa alla convocazione della II riunione di conferenza di servizi per il giorno 25 luglio 2024 ore 10:00;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 18617 del 19/07/2024 discusso in sede di II conferenza di servizi e di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il verbale della II conferenza di servizi trasmesso da Codesta Regione Toscana con nota del 02/08/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 20266 del 06/08/2024;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabili al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> con particolare riferimento alle integrazioni prodotte dal Richiedente a seguito del richiamato ns. parere contrario prot. 18617 del 19/07/2024;

ESAMINATE inoltre le varie osservazioni pervenute da enti pubblici, associazioni e soggetti privati formulate ai sensi di legge, finalizzate alla partecipazione pubblica al procedimento amministrativo di cui all'oggetto;

ESAMINATO con particolare riguardo alle valutazioni di seguito riportate, il documento denominato "1.22 Chiarimenti e approfondimenti II Cds" mediante il quale il Richiedente formula le proprie osservazioni di merito in risposta al parere della Scrivente Soprintendenza e della Soprintendenza ABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

ESAMINATE le integrazioni documentali prodotte dal Richiedente e accettate da Codesta Regione Toscana accogliendo una proroga sull'espressione finale delle determinazioni della conferenza di servizi come da trasmessa a mezzo PEC in data 22/04/2024 con nota ns. prot. 10919 del 24/04/2024, depositate al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> in tre cartelle denominate "Chiarimenti post CDS 1 - 2 - 3";

ESAMINATE le ulteriori integrazioni prodotte dal Richiedente e depositate al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> all'interno della cartella denominata "Integrazioni 3";

CONSIDERATO che dalla documentazione revisionata dal Proponente non si evincono modifiche sostanziali all'impianto che mantiene le proprie rovinose conseguenze in termini di impatti percettivi sul paesaggio circostante, come ampiamente delucidato dalla Scrivente con ben tre pareri approfonditamente motivati;

CONSIDERATI gli esiti e le valutazioni prodotte *in situ* mediante sopralluogo sulle aree di principale interesse coinvolte dagli interventi di trasformazione;

VISTA l'ubicazione, l'entità e la tipologia delle opere da realizzare;



VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto e verificati in particolare i contenuti riportati nella Scheda d'Ambito e nell'Elaborato 8b del PIT;

questa Soprintendenza, nel tracciare un quadro delle tutele operanti sul territorio interessato dall'intervento in parola, riconferma quanto segue, puntualizzando gli aspetti di competenza di maggior importanza e in risposta alle osservazioni riportate nel documento "1.22 Chiarimenti e approfondimenti Il Cds" secondo i punti ivi riportati. Il testo che segue è il medesimo prodotto per l'emissione del parere di competenza ns. prot. 18617 del 19/07/2024 discusso in sede di II conferenza di servizi a cui vengono integrati paragrafi ritenuti utili a motivare la profonda valutazione negativa dell'impianto in oggetto.

Va premesso che il Proponente non entra in merito delle valutazioni negative espresse dalla Scrivente relative agli impatti percettivi e alle ricadute che le trasformazioni dell'impianto apporterebbero al territorio interessato e agli elementi di pregio del patrimonio storico-culturale e paesaggistico ivi presente. Le osservazioni si limitano a due aspetti, meramente normativi, atti a scardinare il potete vincolante attribuito al parere di competenza della Scrivente così come sancito dall'art. 22 comma 1, lett. a) del D.Lgs 199/2021 e, per quanto attiene la tutela monumentale, dall'art. 26, comma 2 del D.Lgs 42/2004.

Il Proponente scrive: «Com'è noto, la Soprintendenza sostiene che, alla luce del combinato disposto degli art. 20 e 22 del d. lgs. n. 199/2021, il parere paesaggistico relativo ai progetti che ricadono nella fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela (e dunque al di fuori delle aree definite come idonee ope legis) avrebbe natura vincolante. Nell'ultimo contributo del 19/07/2024, la Soprintendenza osserva che **tale – erronea – interpretazione troverebbe conferma nel d.m. 21 giugno 2024**, recante i criteri per l'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee».

Ebbene si intende chiarire al Proponente, che ha evidentemente mal compreso il contributo espresso, che il richiamato il cosiddetto "potete vincolante" attribuito al parere di competenza della Soprintendente è sancito dall'art. 22 comma 1, lett. a) del D.Lgs 199/2021, come dettagliatamente delucidato e di seguito ribadito, e non dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, trattato dalla Scrivente al fine di evidenziare come i principi, sanciti all'art. 7, si improntano sulla salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico della Nazione e difatti per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto "delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali" (art. 7 comma 2 lett. a).

Come più volte ribadito (ma sembra il caso di sottolinearlo per l'ennesima volta) con Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune* art. 1, comma 2.1 viene determinata la riduzione della fascia di rispetto per gli impianti eolici e per gli impianti fotovoltaici ai fini dell'identificazione delle aree idonee. La previgente fascia di rispetto di sette chilometri, tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela di cui al D.Lgs 42/2004, è ridotta a tre chilometri. Pertanto il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 articolo 20, comma 8 considera quali "aree idonee" «le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h, del medesimo decreto, **né ricadono** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici».

Dall'analisi della documentazione prodotta, entro la suddetta fascia di rispetto così come indicata dal D.Lgs 199/2021 aggiornato al D.L. 13/2023 risultano ricadere un numero assai cospicuo di beni sottoposti a tutela monumentale di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004. Si individuano i seguenti beni sottoposti a tutela (art. 10 comma 1 e 3 del D.Lgs 42/2004), a cui si aggiungono i tessuti storici e le aree protette (già delucidate nel ns contributo prot. 12498 del 04/05/2023:

- a) Eremo di Cerbaiolo – Pieve Santo Stefano;
- b) Chiesa di San Bartolomeo a Sintigiano – Pieve Santo Stefano;
- c) Fabbricato sito in loc. Montebotolino - Badia Tedalda;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-si@cultura.gov.it

- d) Cappella di Sant'Antonio o Santuario di Sant'Antonio alla Macchia – Pieve Santo Stefano;
- e) Cimitero di Cerbaiolo – Pieve Santo Stefano;
- f) Eremo Madonna del Faggio – Pieve Santo Stefano;
- g) Chiesa di San Giovanni Gualberto – Pieve Santo Stefano;
- h) Chiesa di Sant'Emidio – Viamaggio, Badia Tedalda;
- i) Chiesa di San Bartolomeo – Caprile, Badia Tedalda.
- l) Tessuto storico Viamaggio – Badia Tedalda;
- m) Tessuto storico Arsicci – Badia Tedalda;
- n) Tessuto storico Il Poggio – Badia Tedalda;
- o) Tessuto storico Caprile – Badia Tedalda.
- p) Sito di Importanza Regionale IT5180103 Bosco di Montalto;
- q) ZSC IT5180010 Alpe della Luna.

In particolare preme ribadire la forte vicinanza dell'impianto all'Eremo di Cerbaiolo (Pieve Santo Stefano) tutelato con dichiarazione di interesse culturale di cui al D.M. 26/06/2015 e alla Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano (Pieve Santo Stefano) con D.M. 19/11/2020, veri capisaldi non solo delle importanti testimonianze storico-artistiche dell'area, ma anche del forte valore escursionistico e di fede per la presenza dei Cammini di San Francesco.

Per le motivazioni sopra riportate **l'impianto viene a collocarsi in una area che non può dirsi "idonea".**

Tra l'altro anche il recente D.Lgs 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" sancisce al comma 3: «È fatta salva l'individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

Non a caso il Proponente, a cui pare utile rammentare le sue stesse parole citava tra le osservazioni redatte per la II conferenza di servizi e in coerenza con il quadro normativo vigente: «per quanto riguarda le così dette aree idonee "ope legis" (ad oggi ampliate grazie alla Legge n. 41 del 21/04/2023), si tiene a precisare che il decreto legislativo n. 199/2021 e ss.mm.ii. ha previsto alcune semplificazioni specifiche degli iter autorizzativi per gli impianti localizzati nelle aree che saranno ritenute idonee. Le semplificazioni consistono nella riduzione di un terzo dei termini per l'autorizzazione e nella natura obbligatoria ma non vincolante del parere dell'autorità paesaggistica. I criteri di individuazione delle aree idonee saranno definiti con decreto ministeriale, che ad oggi non risulta ancora adottato. Nelle more dell'adozione del decreto, l'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021 individua alcuni criteri generali, applicabili in via transitoria per individuare aree da considerare idonee. Occorre comunque rimarcare che le aree che non rispettano i criteri di cui all'art. 20 comma 8, e che quindi non possono ritenersi oggi idonee, non sono necessariamente non idonee, cioè aree sulle quali non si possono realizzare nuovi impianti. Sono solo aree dove non si applicano le semplificazioni speciali previste dall'art. 22 del decreto legislativo».

Pertanto si ribadisce come ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. a) del D.Lgs 199/2021 l'Autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio che mantiene il proprio valore vincolante non potendo adoperarsi le semplificazioni disposte per le sole aree ascrivibili alle "aree idonee".

Alle parole del Proponente che lamenta come la Scrivente *«interpreta l'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021 in modo apertamente contrario a quanto testualmente previsto dalla norma, la quale chiarisce espressamente che le aree diverse da quelle idonee non sono per ciò solo non idonee»* si risponde, per l'ennesima volta, che non corrisponde al vero. Il fatto che l'impianto ricada all'interno della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda disposte dall'art. 20, comma 8 del D.Lgs 199/2021 basta a qualificarlo come un intervento ricadente su un'area non definibile "idonea". L'interpretazione secondo cui la Scrivente agisce in maniera "apertamente contraria" alla norma, oltre che risultare suscettibile di valutazioni in altre opportune sedi di giudizio, viene nettamente rigettata.

A conclusione del predetto punto si vuole controbattere al Proponente che scrive: *«a fronte dell'accurato – e addirittura sovradimensionato – lavoro di approfondimento paesaggistico, con le numerose fotosimulazioni*



prodotte dal Proponente, dal quale emerge in modo chiaro che l'impatto visivo del progetto dai punti di osservazione più significativi risulta limitato, replica che le analisi di percettibilità "appaiono del tutto superflue a fronte del dettame di legge", salvo poi addurre – sulla scorta dell'isolata e discutibile pronuncia del T.A.R. Toscana – che bisogna invece tenere conto dell'impatto visivo dall'alto, poiché l'Eremo del Cerbaiolo è spesso ripreso con droni aerei». Ebbene, il lavoro di approfondimento paesaggistico compiuto dal Proponente (e come riscontrabile agli atti non di certo obbligato dalla Scrivente con estenuanti richieste di integrazioni) è stato innegabilmente utile a valutare in maniera esaustiva e compiuta le opere e le relative ripercussioni sul territorio, ma, e si vuole precisarlo a scarso d'equivoci, nulla influiscono rispetto alla definizione, o meno, di "area idonea". Il richiamato D.Lgs 199/2021, e successive modifiche, non prende in considerazione il livello di percettibilità delle opere, ampie o ridotte che siano, bensì considera solo altri fattori (vicinanza di beni e aree tutelate). Quando pertanto la Scrivente riporta le seguenti parole «Le analisi di percettibilità esposte appaiono dunque del tutto superflue rispetto al dettame di legge» debbono dunque intendersi limitate alle definizioni riportate nell'art. 20, comma 8 del D.Lgs 199/2021 e non di certo per le valutazioni di compatibilità e conformità al Piano paesaggistico dell'intervento.

Ebbene, questa Soprintendenza, competente ad esprimere il proprio parere di compatibilità paesaggistica dell'intervento e di conformità al Piano Paesaggistico regionale, ha già ampiamente delucidato le proprie determinazioni in negativo con nota prot. 12498 del 04/05/2023, nota prot. 7298 del 14/03/2024 e in ultimo con nota prot. 18617 del 19/07/2024, che nella presente trattazione vengono riconfermate e ulteriormente approfondite.

In relazione alle parole del Proponente, ovvero: «in ogni caso, il d.m. 21 giugno 2024 è stato oggetto di una pluralità di ricorsi dinanzi al Giudice Amministrativo che, in forza delle ordinanze cautelari 3872, 3870, 3868, 3866, 3867, 3869, adottate dal Consiglio di Stato il 17 ottobre 2024, dovranno essere decise entro il 31 dicembre 2024, e dunque prima della scadenza del termine entro il quale le Regioni sono chiamate a individuare le aree idonee», si vuole specificare quanto segue.

Con delle Ordinanze "gemelle" (nn. 3866-3867-3868-3869-3870-3871 e 3872), pubblicate all'esito della Camera di Consiglio del 17 ottobre 2024, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato si era pronunciata sui ricorsi promossi da alcuni operatori del settore delle rinnovabili avverso le ordinanze con cui i giudici del TAR Lazio avevano rigettato le istanze cautelari presentate con i ricorsi per l'annullamento del Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, adottato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell'agricoltura e avente ad oggetto la "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" (cd. D.M. Aree Idonee), quanto agli artt. 1, 3 e 7.

Con ordinanza n. 4298 all'esito della Camera di Consiglio del 14 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello promosso da un primario operatore delle rinnovabili avverso la propria ordinanza n. 3867/2024, che, in riforma dell'ordinanza TAR Lazio – Roma n. 4082/2024, aveva accolto, ai fini di una sollecita fissazione dell'udienza di merito, l'istanza cautelare presentata dall'appellante con il ricorso proposto per l'annullamento del D.M. Aree Idonee.

Ebbene, il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto di sospendere il D.M. **limitatamente al solo art. 7 comma 2 lettera c)**, che dà alle Regioni la "possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8" del decreto 199/2021, per le ragioni che seguono. Il Collegio ha rilevato come la norma appaia non pienamente conforme all'art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021, il quale già elenca le aree contemplate come idonee, per cui "in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale".

In conclusione, quindi, il DM Aree idonee risulta attualmente sospeso grazie all'intervento del Consiglio di Stato, limitatamente alla sola norma dell'art. 7, comma 2, lettera c), ossia nella parte in cui sembrerebbe lasciare alle singole Regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree "immediatamente" idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021, sino al termine di efficacia dell'ordinanza in commento, ovvero sino alla pubblicazione della sentenza di merito che il TAR Lazio, come noto, pronuncerà all'esito dell'udienza pubblica già fissata al 5 febbraio 2025.





Alla luce di quanto sopra, poiché l'impianto in oggetto già ricade in area non considerabile "idonea" per le motivazioni già ampiamente delucidate sopra, l'osservazione del Proponente non trova ripercussioni nelle valutazioni di merito di questa Conferenza. Resta valido e tutt'ora vigente, in quanto non sospeso dal Consiglio di Stato, l'art. 7, comma 3 del D.M. 21 giugno 2024 che ribadisce come **«resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»** oggi sostituito dal D.LGS. 25 novembre 2024, n. 190; espressione di competenza che come detto mantiene la propria natura vincolante.

Per intero il comma 3 ribadisce che *«sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri»*.

Ebbene, come evidenziato nel precedente parere, l'impianto ricade pienamente in aree sottoposte a tutela ex art. 142 del D.Lgs 42/2004 e dista soli 2,76 km dall'Eremo di Cerbaiolo. Pertanto si evince come, seppur in attesa di uno specifico regolamento regionale e di una conseguente esatta definizione delle fasce di rispetto da individuarsi, anche il recente D.M. 21 giugno 2024 ribadisce i principi cardine di tutela già enucleati dal D.Lgs 199/2021.

In relazione alla citata Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10054 del 14/04/2023, già presa in considerazione nel corso delle valutazioni per la II Conferenza di Servizi, questa Soprintendenza ripercorre le valutazioni già espresse ampliandole sul finale.

Seppur sopra chiariti gli aspetti di "forma" del presente procedimento appare doveroso soffermarsi anche sugli aspetti di "sostanza" atti a giustificare le motivazioni ostative alla realizzazione dell'intervento espresse dalla Scrivente basate sulle integrazioni prodotte con particolare attenzione all'aggiornamento della 5.3 Relazione paesaggistica, del documento integrativo 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni e del documento 1.17 Risposta integrazioni PAUR.

Il grafico di visibilità in figura 2 (rif. pag 9 del documento 1.17) risulta di scarsa utilità a formulare valutazioni di merito esaustive da parte della Scrivente. Nei 30 fotoinserimenti proposti, sussiste una parziale selezione di scatti fotografici eseguiti da punti di ripresa in cui l'impianto non sarebbe visibile o scarsamente visibile con l'indubbio risultato di generare conclusioni atte a ridurre il reale impatto percettivo delle opere.

Su tale aspetto si condividono in buona parte le osservazioni pervenute ai sensi di legge dalle Associazioni del territorio: molte viste, anche da punti significativi, sono state appositamente evitate dal Proponente al fine di ridurre l'impatto percettivo desumibile dal proprio esame. Inoltre, come sopra evinto, si registra in taluni casi la selezione di appositi punti di ripresa con la presenza di ostacoli visivi atti a minimizzare gli impatti (emblematico il fotoinserimento dal tessuto storico di Caprile). Ne consegue che la tabella riportata in conclusione e soprattutto il grafico a torta derivato dai dati artificialmente conseguiti non possa rappresentare l'effettivo impatto percettivo delle opere di progetto che risulta di fatto realisticamente maggiore di quanto dichiarato.

Dall'Eremo di Cerbaiolo, sopra richiamato (dichiarato di interesse culturale di cui al D.M. 26/06/2015), il proposto impianto eolico dista su indicazione progettuale soli 2,76 km. Seppur l'orografia del terreno, grazie alla presenza del rilievo montuoso di Montalto schermi parzialmente gli aerogeneratori verso il Passo del Frassineto (a nord-ovest), gli impatti percettivi dal complesso tutelato appaiono esageratamente evidenti verso il Passo di Viamaggio (a sud-est) verso cui si aprono rapporti di visibilità diretta.

L'alto valore instaurato tra i bene monumentale e l'intorno territoriale in cui è sorto è dimostrato dalla stessa Relazione storico-morfologica a motivazione della dichiarazione di interesse culturale, difatti *«L'Eremo di Cerbaiolo è un notevole esempio di insediamento religioso in ambiente impervio; nato come Monastero Benedettino e diventato poi parrocchia col titolo di Sant'Antonio [...] I terreni [omissis] attorno al complesso»*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: [sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-si@cultura.gov.it](mailto:sabap-si@cultura.gov.it)

sono, in parte boschivi e in parte a pascolo, sono tutti limitrofi all'immobile; in basso rispetto al resto del complesso e all'interno di una parte boschiva si trova la piccola cappella intitolata a Sant'Antonio, edificio a torre con un fianco poggiante sulla nuda roccia». Ma ad arroccarsi sul declivio roccioso di Montalto è l'intero Eremo, donato nel 1216 a San Francesco e detenuto dai Francescani fino al 1783, che fonda le proprie origini su un territorio appunto "impervio", aspro, lontano dai centri urbani e dalle arterie di collegamento di fondovalle. Un ambiente inospitale, senza la presenza dell'uomo e delle sue trasformazioni apportate al territorio, per permettere una vita di contemplazione spirituale e votata al raccoglimento nel mezzo dei boschi e della natura circostante (come tra i più alti esempi il Santuario de La Verna). Per la propria collocazione sopraelevata si aprono visuali panoramiche di eccezionale valore su tutti i rilievi montuosi che fanno da sfondo al bene, incorniciando delle vedute di rara bellezza. Le foto che comunemente ritraggono il complesso, al centro di visite turistiche, esperienze di raccoglimento spirituale, passeggiate di trekking, inquadrano il bene con sullo sfondo il rilievo di Montalto e le catene montagne circostanti tra cui il crinale che dal Passo di Viamaggio si estende fino al Passo di Frassineto.

E a comprovare il pregio di tali testimonianze architettoniche e dell'inscindibile rapporto col territorio circostante è lo stesso PIT/PPR all'interno della Scheda d'Ambito n. 12 "Casentino e Valtiberina" che tra i propri elementi di valore nella relativa Invariante strutturale pone (rif. pag. 39): *«Gli edifici religiosi come i complessi monastici, le pievi romaniche e gli edifici isolati a carattere eremitico, che segnano e connotano significativamente il territorio: le pievi romaniche e le chiesette suffraganee ancora ben conservate (pieve di Santa Maria a Corsano, Pieve di Santa Maria a Micciano, Pieve di San Cassiano-Caprese; Pieve di San Pancrazio-Sestino; le badie (San Michele Arcangelo a Badia Tedalda, San Bartolomeo ad Anghiari, San Bartolomeo a Succastelli a Pieve Santo Stefano); gli eremi (l'Eremo della Madonna del Faggio, l'Eremo di Cerbaiolo, l'Eremo di Montecasale) »*. Insieme al più noto Eremo di Cerbaiolo anche quello, più minuto e modesto, della Madonna del Faggio, tutela *ope legis* dalla Parte II del D.Lgs 42/2004 ex art. 10 comma 1, dista pressappoco 3,25 km dall'impianto.

Ben oltre le criticità, in parte già espresse e riprese nel proseguo, in ordine alla tutela paesaggistica dell'area questa Soprintendenza, quale organo di controllo periferico del Ministero della Cultura, chiamata ad esprimere una valutazione in merito alla tutela monumentale per cui detiene competenza esclusiva, ritiene l'intervento in aperto contrasto con la salvaguardia dei valori fondanti del complesso e instaurati tra il bene e il territorio che lo circonda. Neppure possono essere adottate misure atte ad una mitigazione degli impatti percettivi dell'impianto in quanto pale eoliche di 180 metri di altezza da terra non permettono alcuna misura contenitiva dei rapporti di intervisibilità.

A tal fine, per quanto disposto dall'art. 26, comma 2 del D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, *«qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente»*, la Scrivente Soprintendenza esprime propria determinazione negativa all'intervento essendo l'intervento in contrasto con la tutela d'insieme caratterizzante il rapporto bene monumentale e intorno territoriale.

A tal fine il Proponente cita l'Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10054 del 14/04/2023 (Rv. 667455 - 01) che vede il Ministero aver espresso dissenso motivato in sede di conferenza di servizi per la valutazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile basando le proprie determinazioni sull'art. 26 comma 2 del D.Lgs 42/2004. In tale Ordinanza viene riportato: *«Il dissenso motivato espresso dal MIBAC (Ministero dei beni culturali ed ambientali), ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, in seno alla conferenza di servizi di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, svolge una mera funzione di rappresentazione degli interessi affidati alla sua tutela e non preclude, dunque, la prosecuzione del procedimento verso la decisione conclusiva, ai sensi dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 42 del 2004 [...] il Proponente si limita a sottolineare che una cosa è tenere conto del parere espresso dalla Soprintendenza, il che è ovviamente doveroso, un'altra è attribuire a tale parere valore vincolante: ciò che la citata Ordinanza della Cassazione ha chiarito, infatti, è che*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: [sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-si@cultura.gov.it](mailto:sabap-si@cultura.gov.it)

*non solo la conferenza di servizi deve proseguire nonostante il dissenso motivato del MIC, ma anche – e soprattutto – che può concludersi con un provvedimento positivo».*

Rispetto a quanto detto la Scrivente si limita ad esercitare i poteri che gli vengono attribuiti dalla Legge e nello specifico dall'art. 26, comma 2. Le motivazioni negative illustrate sono difatti largamente sufficienti a chiarire come il progetto non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere e pertanto, con pronuncia negativa del Ministero, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

A sancire quanto sopra è l'art. 183, comma 6 del D.Lgs 42/2004 che blinda tale disposizione in quanto *«Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni».*

Nonostante l'indubbio valore attribuito alla citata Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, essa si riferisce ad un singolo e specifico caso diverso da quello in esame e non avente portata generale al pari di un dispositivo di Legge.

Per le medesime motivazioni viene espresso un giudizio negativo anche in merito alla salvaguardia monumentale della Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano (dichiarata di interesse culturale con D.M. 19/11/2020) dalla cui Relazione storico-morfologica, a motivazione del valore del bene, si evince *«nella tradizione locale è un luogo di culto e un elemento identitario importante».* Seppur gli elementi valoriali sotto il profilo storico e architettonico dell'immobile siano inferiori rispetto al vicino Eremo di Cerbaiolo appare doveroso sottolineare la prossimità dell'impianto e la sua percezione visiva diretta di tutte e sette le pale eoliche di progetto che si stagliano sul crinale di sfondo della Chiesa (rif. documento 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni pag. 16).

Sul rapporto di intervisibilità intercorrente tra bene culturale e paesaggio circostante, e sulle modalità di godimento e fruizione delle componenti paesaggistiche costituenti un'ampia e ricca realtà come quella oggetto di trasformazione sembra utile citare la sentenza n.797/2023 di recente pronunciamento da parte del TAR Toscana da cui si evince come *«una pur limitata visibilità dell'opera, anche dall'alto, può certamente incidere sulla complessiva percezione visiva dell'area, tanto più che oggigiorno la possibilità di apprezzare il paesaggio da una prospettiva aerea non può ritenersi del tutto remota, dovendosi pertanto fare riferimento ad una nozione più ampia di panorama».*

Secondo quanto sopra esposto, le foto che ritraggono l'Eremo di Cerbaiolo sono in buona parte scattate da punti panoramici a distanza che inquadrano il bene immerso tra i monti e i boschi che lo accerchiano. Non solo: numerosissime immagini lo raffigurano (di qui il riferimento alla sentenza citata) con riprese scattate dall'alto mediante l'utilizzo di droni aerei. Quanto esposto serve a suggellare come le modalità di fruizione, di godimento pubblico del bene e di valorizzazione dello stesso, oltre che di tutela, siano inequivocabilmente alterate in negativo e compromesse nei propri caratteri valoriali, dalla realizzazione delle opere in progetto.

In risposta alle osservazioni finali si specifica che il contenuto offerto dalla citata sentenza TAR Toscana n.797/2023 è stato inserito e trattato unicamente come ulteriore contributo ed elemento aggiuntivo di valutazione. Per la peculiarità del bene e soprattutto per le caratteristiche del proprio inserimento nel contesto circostante, quanto emerso dalla sentenza pare assolutamente appropriato e coerente.

Si pone poi l'attenzione sulle recenti determinazioni del TAR Sardegna sulla realizzazione di impianti eolici similari al presente. L'accelerazione del percorso di crescita sostenibile del Paese, grazie all'approvvigionamento da energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 *«non hanno affatto comportato l'affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni [...] degli organi competenti»* (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023).

E ancora *«se è vero che l'implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell'ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell'art. 9 Cost., nondimeno è nella*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: [sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-si@cultura.gov.it](mailto:sabap-si@cultura.gov.it)



*polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l'erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R.. Invero, il "territorio", quale componente dell'"ambiente", costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di "paesaggio", evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre» (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19.10.2023, n. 776).*

Ne deriva che la cosiddetta transizione ecologica, auspicabile e concretamente in essere, non può avvenire se non coniugando le restanti esigenze di tutela e di interesse pubblico tra cui *in primis* la salvaguardia della componente paesaggio e del patrimonio monumentale.

A mero titolo esemplificativo e solo per citare una parte delle più recenti istanze pervenute, la Scrivente, che capziosamente potrebbe essere additata quale di perenne ostacolo alla transizione, **ha valutato positivamente la compatibilità di impianti da fonte eolica** quale ad esempio il parco eolico offshore al largo delle coste di Civitavecchia per complessivi 270 MW, il parco eolico offshore Wind Project per una capacità complessiva di 225 MW, parco eolico Civitavecchia B offshore Wind per una capacità complessiva di circa 375 MW, la centrale eolica denominata Modica della potenza di 504 MW in provincia di Viterbo e la centrale eolica denominata Montalto di Castro 2 della potenza di 510 MW anch'essa in provincia di Viterbo.

Si rammenta che l'impianto in oggetto pesa per 29,4 MW di potenza.

Pertanto laddove il Proponente dichiara che *«la Soprintendenza omette di ricordare che l'ordinamento europeo oggi prevede l'esatto opposto: com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 16-septies della direttiva UE 2023/2413, "fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi"»*, commette un errore, quantomeno di onestà intellettuale, in quanto come provato dall'ingente numero di pareri favorevoli, la Scrivente non può essere di certo additata come contraria, di principio, alla realizzazione di impianti F.E.R. capaci di raggiungere gli obiettivi europei imposti e finalizzati alla minore emissione di inquinanti e anidride carbonica in atmosfera.

Le valutazioni negative, interamente riconfermate e sopra espresse, si riferiscono unicamente al caso specifico.

Merita tuttavia, allargando lo sguardo rispetto al caso in esame, porre l'attenzione sul vero nodo, cruciale, che attiene alla realizzazione degli impianti F.E.R. e, come detto, al conseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione fissati al 2030 dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): come procedere potendo garantire il rispetto di gli interessi pubblici coinvolti (tutti) e rappresentati dai vari Enti e Amministrazioni chiamate oggi ad esprimersi.

L'art. 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" novella al comma 2: *«Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, **nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio**»*.

Il principio sotteso, centra con lucida schiettezza un concetto chiave: coniugare le esigenze di decarbonizzazione fissate dai target europei con quelle di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione così come fissato dall'art. 9 della nostra Costituzione.

Al successivo art. 3 dedicato all'"Interesse pubblico prevalente" si precisa al comma 1: *«**In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo**, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: [sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-si@cultura.gov.it](mailto:sabap-si@cultura.gov.it)

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018».

La norma è chiara: come correttamente esposta dal Proponente, la realizzazione degli impianti FER è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi europei, ma ciò non a discapito degli altri, rilevanti, interessi pubblici tanto che l'interesse prevalente, da valutare appunto sul singolo specifico caso, alla realizzazione di detti impianti ha valore nella misura in cui questi non vadano a pregiudicare, mediante giudizio negativo, la compatibilità ambientale, sulla biodiversità, sul paesaggio e sul patrimonio culturale. Per queste due ultime componenti, la Scrivente, quale Amministrazione competente, esprime proprio giudizio negativo.

Sull'assunto "Interesse pubblico prevalente" merita la lettura dell'articolo recentemente pubblicato in occasione del Secondo Congresso nazionale dei giudici amministrativi italiani tenutosi a palazzo Spada il 18 e 19 Ottobre 2024 dal titolo *"Il Giudice amministrativo e il cambiamento climatico"*. Il testo, di cui se ne riportano degli estratti, è del Dott. Paolo Carpentieri, Presidente TAR Emilia Romagna e Consigliere di Stato, che come noto ha rivestito dal 2010 al 2018 il ruolo di Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, oltre che componente dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio; pertanto figura di primo piano nel panorama nazionale sul tema:

*« [...] Ed infatti si sostiene oggi, addirittura, che il bilanciamento sarebbe stato ormai operato a monte dalla normativa europea sovraordinata e dalla legge nazionale, poiché l'art. 1 della direttiva 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 ha inserito nella direttiva (UE) 2018/2001 un nuovo art. 16-septies – rubricato "Interesse pubblico prevalente" – in base al quale "Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE".*

*Sicché oramai non ci sarebbe più partita, non ci sarebbe più niente da bilanciare (al livello di procedimento amministrativo, di conferenza di servizi, o dinanzi al giudice amministrativo), con il risultato pratico che tutti i progetti di parchi eolici e di campi fotovoltaici – se necessari per raggiungere i risultati del PNIEC – dovrebbero di necessità essere realizzati, a questo punto ovunque piaccia all'impresa proponente, a nulla potendo valere l'opposizione della Regione, del Comune, del comitato di cittadini o della soprintendenza.*

*Insomma, saremmo al cospetto di un novello super-interesse "tiranno", quello alla lotta al mutamento climatico e al raggiungimento della neutralità climatica, dinanzi al quale tutto deve recedere e soccombere.*

*Tesi questa a mio sommosso avviso discutibile. Dubito che la direttiva europea possa porsi al di sopra dell'art. 9 della Costituzione (che tale pretesa graduazione, con asserita primazia dell'ambiente-ecologia-transizione ecologica, non opera) e dubito che la (poco consapevole) locuzione adoperata nella direttiva possa valere a scardinare il nostro sistema delle tutele, essendo ben possibile (e consigliabile) un'interpretazione sistematica più coerente e ragionevole. Basti pensare che, portando alle sue estreme conseguenza questa tesi, si perverrebbe all'assurdo che dovrebbe essere sempre consentito l'efficientamento energetico di un edificio storico vincolato anche sovrapponendo alla facciata storica un cappotto termico, nulla potendo in contrario il diniego di autorizzazione del soprintendente, come tale sempre recessivo e illegittimo, sol che sia dimostrato che il cappotto termico, riducendo le emissioni dell'edificio, contribuisce alla lotta al mutamento climatico. [...]*

*E allora è semplicemente falso dire che il conflitto è tra "ambiente-ecologia", da un lato, e "paesaggio-agricoltura", dall'altro lato, ossia tra chi vuole i "parchi eolici" e i campi fotovoltaici per fare la transizione ecologica e chi, come i Comuni e i comitati di cittadini (o le soprintendenze), si oppone alla transizione ecologica perché non vuole il cambiamento:*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: [sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-si@cultura.gov.it](mailto:sabap-si@cultura.gov.it)

*In realtà il conflitto è tra le imprese che perseguono i propri interessi economici (leciti e legittimi, per carità), da un lato, e coloro che difendono gli interessi collettivi o diffusi alla tutela dell'identità paesaggistico-culturale (contro il consumo di territorio e di paesaggio), dall'altro lato.*

*La verità è che qui si contrappongono due modelli alternativi di sviluppo o, meglio, due diverse e contrapposte visioni del futuro dei territori e del tipo di sviluppo che le comunità vogliono per sé e per i propri figli.*

*La verità è che questa transizione ecologica, fatta in questo modo forse poco lungimirante, che consuma suolo, territorio, agricoltura e paesaggio, secondo la classica logica dell'economia estrattiva, può al più servire, questo sì, ad assicurare una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico del paese, soprattutto in tempi disgraziati di ritorno alla guerra, quali quelli che purtroppo stiamo vivendo in questi anni. Ma certo non serve affatto a combattere il cambiamento climatico. [...]*

*Qui, peraltro, devo precisare, nessuno è contrario alla transizione ecologica. Che si debba fare è (per me) fuori discussione. Non è in discussione il se si debba fare, ma solo il come, il modo, la misura della sua realizzazione (come proverò a chiarire più avanti). [...]*

*Ma, allora, qual è l'alternativa? È stato detto mille volte: si coprano obbligatoriamente tutti i capannoni industriali, i sedimi autostradali e ferroviari in disuso, le aree abbandonate e degradate delle nostre pessime periferie urbane. [...]*

*Il problema sta nell'assenza di pianificazione, nell'assenza di un reale ed effettivo governo pubblico dei processi, nella scelta di abbandonare questa transizione alla mano invisibile del dio mercato, al laissez faire, per cui le imprese intervengono dove più conviene loro, dove i terreni costano meno, e cioè sulle aree agricole verdi. [...]*

*Prima di distruggere i nostri paesaggi – e concludo – dovremmo riflettere bene e a lungo su cosa sta accadendo nel mondo e su quali possano essere le risposte reali e vere al mutamento climatico.*

*Aggiungo che la tecnica del bilanciamento non sempre (o quasi mai) può funzionare per la tutela del patrimonio culturale, per la semplice ragione che il bene culturale o paesaggistico è unico, è irripetibile, non lo puoi spostare da un'altra parte, mentre, nel contempo, l'impatto visivo dei parchi eolici e dei campi fotovoltaici è di regola tale da stravolgere radicalmente la facies del territorio interessato dall'intervento, trasformandola di fatto in un paesaggio industriale.*

*In conclusione, occorre certamente trovare un punto di mediazione ragionevole, su questo non c'è dubbio. Ma questa mediazione, per essere ragionevole, deve poggiare sulla realtà e sulla verità e non su falsi miti [...].»*

Per i restanti punti già trattati se ne conferma la validità e di seguito mantenuti integrando unicamente le valutazioni negative già esposte con le considerazioni relative all'intervento descritto nell'elaborato "PSS-4.26A\_Dttaglio opera di contenimento OB.42 (rinominato 098dett\_ob42)" che il Proponente ha prodotto in risposta al contributo del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio di Codesta Regione. A conferma degli impatti percettivi e di rilevante alterazione dei profili naturali del terreno, unite alle ingenti trasformazioni per la realizzazione delle piazzole di esercizio, delle fondazioni dei pali e delle corsie e viabilità di collegamento, il muro di sostegno proposto in progetto si eleva da terra per un'altezza massima oltre i 7 metri e per uno sviluppo di oltre i 70 metri. A paragone si consideri un fabbricato di due piani terra.

Tale elemento contribuisce ad una complessiva valutazione negativa degli interventi di cui all'oggetto.

In merito agli effetti cumulativi indotti dalla compresenza di altri impianti eolici i cui procedimenti autorizzativi sono già stati avviati, vale ribadire, secondo quanto correttamente osservato dal Proponente e come già comunicato in sede di determinazioni per l'impianto di "Badia del Vento", che non può disporsi quale onere a proprio carico quello di valutare gli effetti cumulativi derivanti dalla sommatoria dell'impianto proposto e da quelli presentati da altri soggetti il cui iter autorizzatorio è stato avviato solo in tempi successivi.

E' però fatto obbligo per il Proponente rendere esaustivi gli effetti cumulativi rispetto ai tre procedimenti autorizzatori avviati preliminarmente, ovvero l'impianto "Badia del Vento" (tot. 7 aerogeneratori) del medesimo Richiedente Società FERA Srl e gli impianti presso Poggio dell'Aquila (tot. 2 aerogeneratori) proposti dalla Società Orchidea Preziosi Srl e Biagirini Silvio e n. 1 dalla Società ENIT Sas. La Orchidea Preziosi non a caso



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-si@cultura.gov.it

chiede nelle ultime osservazioni consultabili sul sito regionale Settore VIA-VAS una modifica al presente impianto atto a garantire una distanza minima di 500 metri rispetto agli aerogeneratori di propria competenza. Ciò anche a dimostrazione di come l'insieme di tutte le pale eoliche ad oggi in essere siano significativamente fitte tra loro rischiando, come già comunicato nel precedente parere, di venire a determinare una vera e propria barriera visiva tra l'alta Valtiberina toscana e, scavallando, l'alta Valmarecchia e l'alta Valle del Savio romagnole.

Le valutazioni della Scrivente sono *in primis* formulate sulla base dell'esame del documento aggiornato 5.2 Studio di impatto ambientale paragrafo "5.3. Impatti cumulativi" (da pag. 322 a 327) e in particolare dell'elaborato 5.3 Relazione paesaggistica in cui l'argomento viene trattato nel paragrafo "8.1.10. Impatti cumulativi". Risulta efficace a livello grafico la "Figura 82 - Estratto PSS-5.24\_Analisi visiva – AIP e Area di impatto visivo cumulativo". Da questa si evince in maniera chiara come ampie fasce di territorio mostrino rapporti diretti di intervisibilità anche a lunga distanza (l'analisi viene condotta entro un raggio di 9 km ma gli impatti percettivi superano abbondantemente tale misura) e soprattutto come un'alta percentuale dello stesso presenti impatti derivanti dalla sommatoria con altri due, tre, quattro in totale, impianti in fase autorizzatoria (aree colorate in verde e giallo).

Secondo quando sopra riportato, la planimetria dimostra ulteriormente come dall'Eremo di Cerbaiolo si aprano visuali dirette sugli aerogeneratori rivolti verso il Passo di Viamaggio (secondo quanto dichiarato dal Proponente in numero di 2), dalla Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano si aprano visuali dirette su tutti gli aerogeneratori di Passo del Frassineto e di Poggio dell'Aquila (tot. 7+3 ovvero 10) in analogia alla Canonica della Chiesa di San Lorenzo (dichiarata di interesse culturale con D.M. 06/04/1998) da cui è percepibile la totalità di detti impianti. Seppur a maggiore distanza vale la stessa criticità per i beni monumentali rappresentati dalla Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle e del bene sito in loc. Montebotolino, o dalla Chiesa di San Bartolomeo a Caprile che si collocano in posizione mediana rispetto all'impianto eolico di "Badia del Vento" e del presente "Passo di Frassineto" (oltre che di quelli su Poggio dell'Aquila) risentendo di duplici, triplici effetti. Manca del tutto la rappresentazione attraverso efficaci fotoinserimenti raffiguranti la complessità degli impianti per valutare con maggiore consapevolezza gli effetti cumulativi indotti dalla sommatoria degli aerogeneratori. Emblematico è il caso della Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle per la quale viene appositamente scelta una veduta panoramica rivolta esclusivamente verso destra rispetto al piazzale antistante, ovvero verso l'impianto di "Passo di Frassineto" (visibili tutti i 7 aerogeneratori), capace però di celare i restanti aerogeneratori dell'impianto (del medesimo Proponente) di "Badia del Vento", appena sulla sinistra della foto, da cui risultano visibili altri 7 aerogeneratori (e a distanza più ravvicinata) per un totale di ben 14 pale eoliche (rif. pag 7 del documento "1.25\_Controdeduzioni Soprintendenza Siena Grosseto e Arezzo" seppur prodotto per altro procedimento autorizzatorio già avviato).

In ultimo, se il problema vuole essere affrontato in termini statici, si evince sinteticamente dalla tabella riportata a pag. 46-47 del documento 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni come da solo 6 dei 27 punti significativi selezionati si percepisce un solo impianto eolico. Stima che, prendendo in considerazione i restanti procedimenti autorizzatori in essere (es. Poggio Tre Vescovi, Poggio della Campana, ecc) potrà solo aggravarsi in termini percettivi.

In riferimento agli interventi di abbattimento in aree boscate.

Volendo ribadire la **non conformità** dell'intervento alle prescrizioni contenute nell'art. 12.3 dell'Elaborato 8b del PIT/PPR della Regione Toscana, già ampiamente delucidate nel parere ns. prot. 12498 del 04/05/2023, la Scrivente intende soffermarsi sugli impatti negativi generati dall'abbattimento di ampie aree boscate sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004 che fa propria la disciplina di stampo ecologista suggellata dalla Legge Galasso n.431/1985.

Dall'esame dell'elaborato 5.25 Interventi ricadenti in aree boschive si evince: «Utilizzando questo tipo di approccio, l'area boscata coinvolta dagli interventi di Viabilità, Piazzole di montaggio, fondazioni e Piazzole ausiliarie, nell'area d'impianto è pari a circa 29.711 mq, l'area boscata coinvolta dal cavidotto è di circa 268 mq e l'area boscata coinvolta dagli interventi definiti nel Road Survey è pari a circa 1.666 mq; per quanto riguarda la realizzazione della SSE, non c'è interferenza con aree boscate. [...] si è operato un riconteggio che ha escluso



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: [sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-si@cultura.gov.it](mailto:sabap-si@cultura.gov.it)

alcune superfici cartografate come bosco ma che in realtà non lo sono, rivedendo quindi la stima complessiva che scende a circa 30.719 mq» contro i 31.645 mq iniziali. Considerando inoltre che la superficie di bosco sottratta sarà solo parzialmente ripristinata con opere di rimboschimento per 16.757 mq si determina una superficie boscata definitivamente perduta di circa 14 mila mq.

Il Proponente prosegue la trattazione specificando: «*La quota rimanente di superficie non ricostituita in fase di esercizio, inferiore ai 31.645 mq disbosca in fase di cantiere, potrebbe essere recuperata con il meccanismo del rimborso compensativo, in mancanza di superfici alternative da rimboschire, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 44 della Legge Forestale regionale.*».

A maggior ragione si comprende come l'esecuzione delle opere, in particolare dovute alla realizzazione delle piazzole alla base delle pale e dei relativi collegamenti d'accesso alla strada asfaltata esistente, oltre a comportare estesi abbattimenti di boschi tutelati, sarà ripristinata solo per circa metà intervento e laddove si procederà ai ripristini ambientali (comunque auspicabili in sostituzione della mera monetizzazione) ci vorranno decine d'anni prima di ottenere nuovamente alberature di una certa consistenza e una vegetazione ben strutturata.

Tornando a considerare le prescrizioni sopra accennate ben si comprende come il comma 1 e il comma 3 siano inequivocabilmente violati dall'esecuzione delle opere in contrasto alla disciplina del PIT:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscono il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

In merito a questo ultimo aspetto preme sottolineare, "con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio" come l'impianto produca fortissimi impatti in negativo diretti sulla riserva regionale del Bosco di Montalto, tutela dalla Parte III del D.Lgs 42/2004 ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), che si colloca esattamente di fronte al nuovo impianto eolico con il quale instaura rapporti di intervisibilità diretti aggravati dalla strettissima vicinanza (meno di un kilometro e mezzo). Gli effetti e gli impatti percettivi sono eloquenti nel fotoinserimento a pag. 65 del documento integrativo 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni. Grazie alla posizione sopraelevata del rilievo montuoso appare, con tutta la sua brutalità, la sovrapposizione cumulativa dei 7 aerogeneratori di Passo di Frassineto, dei 3 verso sinistra di Poggio dell'Aquila e anche, sullo sfondo a maggiore distanza, dei 7 aerogeneratori di Badia del Vento (totale ben 17 pale eoliche). Tali manufatti, per proprie dimensioni (si ribadisce il paragone in altezza con un grattacelo di sessanta piani fuori terra), caratteristiche tecniche, cromia, si pongono innegabilmente come elemento di forte disturbo alla godibilità pubblica della risorsa paesaggio che verrebbe compromessa e negata per almeno tre decine d'anni.

In riferimento alla Quota dell'impianto:

Come già posto in evidenza dalla Scrivente Soprintendenza per l'impianto eolico poco distante di Badia del Vento, deve ribadirsi che l'areale sottoposto a tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004, sia appunto la "montagna" non limitata alla mera proiezione cartografica del suolo bensì spazialmente individuata da terra, aria e da ogni componente fisica valoriale che, secondo lo spirito ecologista della Legge Galasso n. 431/1985, delimita quella porzione di rilevato eccedente i 1.200 metri s.l.m. (interpretazione tra l'altro confermata dall'art. 5 dell'"Elaborato 7b "Ricognizione, delimitazione e



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-si@cultura.gov.it



rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", costituente il PIT/PPR della Regione Toscana).

A tale interpretazione viene incontro quanto pronunciato dal Giudice Amministrativo con sentenza TAR Emilia Romagna del 21 marzo 2013 n. 225 che ha trattato esattamente il medesimo tema. Si rileva: «Le esponenti contrappongono a tale constatazione una diversa concezione del vincolo, secondo cui, pur essendo incontestato che tutti i basamenti delle turbine sono collocati ad un'altitudine inferiore a 1200 mt s.l.m., il loro sviluppo in altezza comporterebbe una parziale "invasione" visiva dello spazio sovrastante. [...] Le resistenti propugnano cioè una stretta e letterale interpretazione, secondo la quale oggetto della tutela sono soltanto "le montagne" (e non le visuali oltre i 1200 metri s.l.m.), per cui il limite dei 1200 metri andrebbe riferito esclusivamente alla quota altimetrica del suolo. Se effettivamente fosse esatta questa accezione, basterebbe posizionare tutti i basamenti delle torri anche pochi metri al di sotto dei 1200 per non invadere l'area tutelata, ed esonerare così l'intervento dalla valutazione di compatibilità con il vincolo ex art 142 d) del Codice ambiente. [...] Se la finalità della tutela è la preservazione del paesaggio montano, lo spazio tutelato non può essere limitato al suolo». Ovviamente si tratta di una lettura interpretativa pienamente condivisibile da parte della Scrivente in quanto rafforza, in maniera assolutamente ponderata, una corretta lettura del paesaggio così come percepito dalle popolazioni (cit. Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 firmata a Firenze) e dei suoi elementi di valore da salvaguardare.

La sentenza conclude stabilendo: «Perciò, in definitiva, anche se la lettera d) dell'art. 142 citato si riferisce a "le montagne", ed anche se l'espressione va intesa come riferimento al suolo, cioè a tutte le posizioni del versante e della cima che si trovano oltre la linea altimetrica dei 1200 metri, l'oggetto della tutela è inequivocabilmente il paesaggio visibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni, in cui entrano (nella fattispecie in modo assai rilevante per la loro mole e altezza) anche tutte le vicine costruzioni fondanti a quota inferiore ma svettanti a quota superiore, o comunque significativamente visibili sia verso l'alto che verso il basso), a meno che non siano abbastanza lontane da fuoriuscire dalla visuale significativamente percepibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni».

Secondo tale logica, condivisibile, la sommità delle pale, per la parte eccedente la quota altimetrica dei 1.200 metri s.l.m. si troverebbe sottoposta a tutela paesaggistica se percepita in modo "significativo" dai punti eccedenti i 1.200 metri s.l.m. con riferimento al suolo.

In tal caso due sono i punti che corrispondono a tali caratteristiche consultando la cartografia riportata nel Piano Paesaggistico: il primo a nord-est è costituito dalla cima del Monte della Zucca esattamente sul confine comunale tra Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda, mentre il secondo verso sud-ovest dal Monte dei Frati, anch'esso a cavallo tra i due comuni, e incatenato sull'Alpe della Luna. Entrambi i punti come detto superano in altitudine i 1.200 metri s.l.m. pertanto si intende verificare se sussistono rapporti di intervisibilità diretti con l'impianto eolico. Tale dimostrazione viene fornita dallo stesso documento integrativo 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni ove nella Figura 1 - Elaborato grafico "5.24B\_Analisi visiva - AIP Area impatto potenziale cumulativo" si nota chiaramente come dal primo punto sia visibile perfettamente l'impianto di Passo di Frassineto (7 pale) oltre entrambi gli impianti di Poggio dell'Aquila (1+2 pale) per un totale di 10 aerogeneratori disturbanti il paesaggio. Dal secondo punto, analogamente, si intercettano visivamente i tre impianti citati, senza escludere la possibilità nelle porzioni campite in giallo di inquadrare (effettivamente) a lunga distanza anche l'impianto di Badie del Vento.

Sulla base di quanto sopra delineato appare necessario estendere la verifica di conformità dell'intervento anche alle prescrizioni di cui all'art. 9.3 dell'Elaborato 8b del PIT ovvero:

a - Non sono ammessi interventi, né attività, che compromettano:

1 - gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle praterie/brughiere montane, delle aree umide, dei laghi e delle torbiere, degli ecosistemi rupestri, di altri habitat di interesse conservazionistico o di importanti stazioni di rare specie vegetali o animali;

2 - gli assetti morfologici, le emergenze geomorfologiche e i paesaggi carsici epigei e ipogeï;

3 - le visuali d'interesse panoramico, gli scenari, i conî e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines), le vette e i crinali o gli altri elementi emergenti del paesaggio montano come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-si@cultura.gov.it

La Scrivente ritiene l'intervento fortemente lesivo della tutela di tali ambiti paesaggistici in violazione evidente del comma 3.

In riferimento alle opere di adeguamento stradale.

Per quanto attiene agli impatti derivati dalle opere collaterali al progetto, si confermano i contenuti riportati nel parere di competenza già espresso con nota ns. 12498 del 04/05/2023: le modifiche alla viabilità esistente, descritte in progetto, risultano fortemente impattanti a causa delle trasformazioni dei profili del terreno esistenti sia a livello planimetrico che altimetrico (onde garantire gli opportuni raggi di curvatura per i grandi mezzi ed il superamento dei dislivelli).

Tali opere si sommano alle conseguenti alterazioni in negativo delle dotazioni boschive presenti sui diversi punti di intervento, a questi si aggiungono le modifiche orografiche, fortemente artificiose, corrispondenti alle nove piazzole di progetto su cui si innalzeranno le pale eoliche che non subiscono modifiche significative a seguito del deposito delle integrazioni e aggiornamenti progettuali.

Sotto il profilo della tutela archeologica, si conferma il parere espresso con nota prot. SABAP SI n. 5071 del 22/2/2023, fatte salve le modifiche introdotte dall'art. 19 del DL 24 febbraio 2023, n. 13 in relazione ai tempi di espletamento della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto sopra specificato, ritenendo l'intervento **non compatibile** col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana e con il patrimonio monumentale interessato dalla realizzazione dell'impianto, e **non conforme** al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza esprime proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al *Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto"*.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Federico Salvini (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile per la tutela archeologica è il Dott. Giovanni Altamore.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

FS

Per IL CAPO DEL DIPARTIMENTO AVOCANTE

Dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

Arch. Gabriele NANNETTI

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e ss.  
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-si@cultura.gov.it